

## LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ASSENZA DI PATRIMONIO O DI ESIGUO VALORE DELLO STESSO

Di Gianpiero De Martinis

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, prevede nella "sezione II" la procedura di "*Liquidazione del patrimonio*".

In particolare, la normativa stabilisce che tale procedura può essere attivata:

- su richiesta del debitore, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi (art. 14 *ter*);
- su istanza del debitore o di uno dei creditori, quale conversione della procedura di composizione della crisi, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 *quater*);
- con decreto del Giudice:
  - o in caso di annullamento dell'accordo, se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, per i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 11 c. 5);
  - o in caso di revoca dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 *bis*).

In merito ai requisiti previsti dalla normativa per richiedere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, la normativa nulla indica in merito alla "consistenza" del patrimonio del debitore.

Ci si chiede quindi in questa sede se possa essere ammessa o meno una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter*, in caso di assenza del patrimonio o di valore esiguo dello stesso.

La giurisprudenza di merito appare sul punto discordante e, per tale motivo, si evidenziano nel prosieguo della presente trattazione due recenti sentenze che paiono giungere ad opposte conclusioni:

- Tribunale di Mantova, RG 3568/2018 del 18.06.2018, Est. Giudice A. Gibelli

La dichiarazione di inammissibilità della richiesta di procedura in oggetto prende piede dalla considerazione, tra l'altro, dal fatto che non vi siano nella fattispecie "*... beni mobili o immobili da liquidare, di tal che non si giustifica il ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio ...*". Si sostanzia quindi il diniego della procedura constatando che, al fine di richiedere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, occorra un patrimonio di beni mobili e/o immobili da liquidare, non ammettendo quindi il ricorso a tale procedura in caso di assenza di patrimonio.

- Tribunale di Milano, 16.11.2017, Est. Giudice G. Macripò

In tale fattispecie si è ritenuto ammissibile il ricorso del debitore, pur in assenza di beni da liquidare, in quanto la normativa in essere non prevede una precisa esclusione in tal senso.

Potrebbe apparire condivisibile una soluzione positiva che consenta l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, in assenza di beni, sulla base di quanto indicato dall'art. 14, comma 2), lett. d), che prevede l'ordine da parte del giudice di trascrivere il decreto di apertura da parte del liquidatore "*... quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati ...*", presupponendone quindi in alcune fattispecie l'assenza, lasciando alla successiva fase di esdebitazione valutazioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

In aiuto a tale soluzione interpretativa occorre evidenziare che il Ministero della Giustizia, in data 11.10.2018, ha licenziato il testo, inviandolo al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente lo schema di decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della Legge delega n. 155/2017.

Tale testo prevede, all'art. 282, che l'esdebitazione operi di diritto per le procedure di liquidazione controllata, oltre a prevedere espressamente all'art. 283 l'esdebitazione, per una sola volta nella vita, al debitore meritevole incapiente, ossia al debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.